

STUDIO BUSSI

agosto 2020

BONUS SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Il Decreto Rilancio prevede 2 specifiche agevolazioni connesse con le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza Codiv-19; in particolare:

- l'articolo 120 istituisce un credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di natura selettiva, in quanto riservato solo ad alcuni soggetti;
- l'articolo 125, invece, crea un credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Con **provvedimento del 10 luglio 2020** l'Agenzia delle entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione di tali crediti, mentre la **circolare n. 20/E/2020**, di pari data, ha fornito alcuni chiarimenti di natura applicativa.

Credito imposta per adeguamento luoghi di lavoro

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore degli operatori con attività aperte al pubblico, a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del *virus*.

Ne sono beneficiari "*i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore*".

Si tratta, dunque, di una misura che tende a fornire un aiuto a fronte del sostenimento delle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Dunque, deve trattarsi di attività di impresa, arte o professione (oltre al caso di associazioni, fondazioni e altri enti) esercitate in luogo aperto al pubblico, ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi sovrintende il luogo.

I destinatari possono essere:

- imprenditori individuali, Snc e Sas, indipendentemente dal regime contabile adottato (compresi, minimi, forfettari, imprenditori agricoli);
- enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 73, Tuir;
- persone fisiche e delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, Tuir.

Ne sono esclusi, invece, i soggetti che svolgono in modo occasionale attività di impresa o di lavoro autonomo.

Tali soggetti devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili, le quali sono individuate nell'allegato 1 in parola sulla base della relativa classificazione ATECO 2007, come da tabella di seguito riportata.

CODICE ATECO 2007	DENOMINAZIONE
551000	alberghi
552010	villaggi turistici
552020	ostelli della gioventù
552030	rifugi di montagna
552040	colonie marine e montane
552051	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , <i>residence</i>
552052	attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	gestione di vagoni letto
559020	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	ristorazione con somministrazione
561012	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	gelaterie e pasticcerie
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	ristorazione ambulante
561050	ristorazione su treni e navi
562100	<i>catering</i> per eventi, <i>banqueting</i>
562910	mense
562920	<i>catering</i> continuativo su base contrattuale
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	attività di proiezione cinematografica
791100	attività delle agenzie di viaggio
791200	attività dei <i>tour operator</i>
799011	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000	organizzazione di convegni e fiere
900101	attività nel campo della recitazione
900109	altre rappresentazioni artistiche
900201	noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	attività nel campo della regia
900209	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	attività di biblioteche ed archivi
910200	attività di musei
910300	gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400	attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	parchi di divertimento e parchi tematici
932920	gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	stabilimenti termali

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in 2 gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili.

Interventi agevolabili	gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del <i>virus SARS-Co V-2</i> , tra cui rientrano espressamente:	
	A)	quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
	B)	gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza")
Investimenti agevolabili	gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. <i>termoscanner</i>) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi <i>software</i> , i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in <i>smart working</i>	

L'ammontare del credito d'imposta in parola corrisponde:

- al 60% delle spese ammissibili sostenute (da intendersi come criterio di cassa o di competenza, a seconda dei casi) nel 2020 (per l'intero anno);
- per un massimo di 80.000 euro (al netto dell'Iva, salvo se indetraibile).

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (dopo il sostenimento della spesa):

- 1) esclusivamente in compensazione (utilizzando un apposito codice tributo e senza applicazione dei noti limiti di importo); o, in alternativa
- 2) entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La norma prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario, ovvero da parte dei cessionari dello stesso, solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, previo regolare invio della comunicazione di cui si dirà.

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

Per la fruizione del *bonus* è necessario inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione telematica oggetto del citato provvedimento del 10 luglio 2020, nel periodo dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 all’interno della quale vanno indicate:

- le spese sostenute;
- quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2020.

SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA (art. 120 D.L. n. 34/2020)	Codice attività		Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore		
	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione				,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020				,00
	Totale spese				,00
	Credito d'imposta				,00

Solo nel caso di invio dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili già sostenute nel 2020.

Nello stesso arco temporale, è possibile inviare:

- 1) una nuova comunicazione, integralmente sostitutiva della precedente;
- 2) la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Nel caso in cui il credito originariamente presentato risultasse ceduto, non è ammessa né la comunicazione sostitutiva, né la rinuncia.

I beneficiari indicano sul modello il tipo di attività economica svolta, sotto forma di uno dei codici contenuto nell'elenco allegato al provvedimento; in caso di discordanza, la comunicazione viene rifiutata.

Compensazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; 2) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo, il relativo modello F24 è scartato; 3) non si devono osservare i limiti massimi di cui alla L. 388/2000, né quelli specifici relativi ai crediti di imposta emergenti dal quadro RU del modello dichiarativo
Cessione	<ol style="list-style-type: none"> 1) sino alla data del 31 dicembre 2021, i beneficiari del credito di imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 2) la cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute entro i limiti dell’importo massimo fruibile. 3) la comunicazione della cessione all’Agenzia avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente, a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa. 4) il cessionario, ai fini di una conferma, è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità dell’Agenzia. Il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. 5) in alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. La comunicazione

dell'ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

- 6) il successivo cessionario utilizza il credito d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione (sempre telematica).

Credito di imposta per la sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

L'articolo 125, Decreto Rilancio assegna un credito d'imposta in favore di taluni soggetti, nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

I beneficiari sono i "*soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti*".

Può trattarsi di imprenditori individuali e Snc e Sas che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato, enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir, stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 73, Tuir, persone fisiche e associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, Tuir, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti (per gli enti non conta il tipo di attività svolte).

Sono compresi i forfetari, i minimi, gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

Sono invece esclusi coloro che svolgono le predette attività in via occasionale.

Il credito d'imposta spetta in relazione alle "spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti".

La norma contiene un elenco esemplificativo delle spese:

a	Spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. In particolare: <ul style="list-style-type: none">• sono certamente ammissibili le spese per interventi in relazione ai quali i fornitori rilascino apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei protocolli di regolamentazione vigenti;• può trattarsi anche di interventi effettuati dal personale dipendente, in presenza di competenze già ordinariamente riconosciute, nel rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna;• le spese possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario;• sono ammissibili anche quelle spese che sono sostenute per il rispetto di protocolli già in vigore prima dell'emergenza Covid-19 (per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.)
b	Spese sostenute per l'acquisto di:
1	dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa

	<p>europea.</p> <p>La norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.</p> <p>La norma, nel suo dato letterale, si riferisce agli "strumenti utilizzati nell'ambito" dell'attività lavorativa e istituzionale, non distinguendo tra uso sanitario o altro uso, sempre che l'attrezzatura sia inerente all'attività oggetto di agevolazione</p>
2	prodotti detergenti e disinfettanti
3	dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, <i>termoscanner</i> , tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
4	dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

L'ammontare cui parametrare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell'agevolazione qualora sostenute nell'anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari.

La norma dispone che tale credito d'imposta:

- non può superare la misura di 60.000 euro (riferito al credito e non alle spese che, di fatto, rilevano sino a 100.000 euro) per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Proprio tale ultimo limite, è indice del fatto che la comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate assolve il compito di segnare il potenziale bacino di utenza (e la sua dimensione quantitativa) al fine di verificare il rispetto del tetto di spesa.

SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020)	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione		,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020		,00
	Totale spese		,00
	Credito d'imposta		,00

La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Anche in tal caso, nello stesso periodo temporale è possibile inviare:

- una nuova comunicazione rettificativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (vale anche in tal caso l'effetto conservativo del dato già trasmesso in relazione ad un credito di imposta, quando nell'ultimo invio siano trasmesse informazioni esclusivamente relative all'atro);
- la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)

Credito d'imposta art. 125

Ricevute tutte le comunicazioni di "prenotazione" si tratta di verificare il rispetto del tetto massimo a livello di Bilancio dello Stato.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Il credito d'imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- b) in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui è fissata la percentuale spettante, nel rispetto del tetto di spesa annuo.

Valgono, anche ai fini del credito in parola, le medesime considerazioni svolte sulla compensazione in merito al credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti aventi diritto al credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.

La comunicazione della cessione va effettuata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente a cura del soggetto cedente; tale comunicazione può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilirà la percentuale spettante per il rispetto del tetto massimo di stanziamento.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto, utilizzando direttamente le funzionalità telematiche dell'Agenzia delle entrate.

Dopo la comunicazione dell'accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il cessionario utilizza il credito:

- a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata comunicata la cessione;
- b) in compensazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.

In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti; la comunicazione della ulteriore cessione è effettuata esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Il successivo cessionario utilizza i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario.

CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2020

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2020 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2020.

Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio
versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail
Fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

Si rammenta che il 20 agosto scade altresì il termine di versamento con applicazione della maggiorazione dello 0,4% (la scadenza senza maggiorazione era fissata al 20 luglio) delle imposte sul reddito e dell'Irap per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, soci di società trasparenti per le quali sono stati approvati gli Isa e contribuenti forfettari (termini prorogati ad opera del D.P.C.M. 27 giugno 2020).

RIPRENDE L'OBBLIGO DEL DURF PER L'ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI NEGLI APPALTI DI PREVALENTE MANODOPERA

È cessata lo scorso 30 giugno la validità del documento unico di regolarità fiscale (Durf) rilasciato entro il 29 febbraio scorso; la validità di tale documento era stata prorogata sino alla fine del mese di giugno ad opera dell'articolo 23, D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) per venire in conto all'emergenza Covid.

La responsabilità del committente sulle ritenute versare dall'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 17-ter, D.Lgs. 241/1997 (introdotto con effetto dal 1° gennaio 2020), nel caso di sostituti di imposta che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, scatta l'obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria, e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di

pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

I soggetti datori di lavoro devono infatti versare un modello F24 con la specifica indicazione del codice fiscale del committente presso la cui sede ha lavorato la manodopera impiegata, provvedendo a trasmetterlo al soggetto obbligato ai controlli, fornendo al committente le informazioni circa le prestazioni rese dai lavoratori.

La circolare n. 1/E/2020 ha precisato che il committente deve esercitare uno specifico controllo verificando:

- 1) che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore (coerenza con le misure previste dai contratti collettivi di lavoro, effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente);
- 2) che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali;
- 3) che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella della richiamata circolare n. 1/E/2020. Al riguardo, si precisa che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

Il Durf

Tutti gli obblighi sopra richiamati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno 3 anni (non è sufficiente la mera titolarità di una partita Iva inattiva), siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi su modello F24 (per qualsiasi somma: imposte, ritenute, Iva, contributi, etc.) versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Le procedure di rilascio del Durf sono state regolamentate con provvedimento del 6 febbraio 2020.

La proroga della validità del Durf

L'articolo 23, D.L. 23/2020 è intervenuto su tale disciplina per prorogare al 30 giugno 2020 la validità dei certificati di regolarità fiscale (c.d. Durf) emessi entro il 29 febbraio 2020.

La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Nella circolare n. 1/E/2020 l'Agenzia ha affermato che le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici devono effettuare la predetta comunicazione al committente, allegando la relativa certificazione, riferita all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento di cui all'articolo 18, comma 1, D.Lgs. 241/1997.

Pertanto, per le ritenute in scadenza il prossimo 20 agosto occorrerà acquisire un nuovo certificato.

RICEVIMENTO FATTURE ELETTRONICHE ERRATE: I RIMEDI SECONDO L'AIDC

L'Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc), con la **norma di comportamento n. 209/2020**, fornisce utili informazioni in caso di ricevimento di fatture errate, indicando il comportamento che il cessionario/committente soggetto passivo Iva deve porre in essere nelle varie situazioni possibili.

L'Aidc, nel ribadire l'importanza dei principi di correttezza e buona fede, vuole pertanto indicare i comportamenti da adottare in presenza di situazioni connotate da una significativa incertezza e a tal fine, ipotizza – qualora le parti non trovino una soluzione condivisa - 3 situazioni possibili che si possono verificare, indicando per ciascuna il comportamento esatto da mettere in atto.

Le tre ipotesi di possibili fatture errate individuate dall'Aidc

caso	soluzione
Fattura emessa per operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente	Il destinatario della fattura non deve annotarla nei registri Iva e non detrarre l'Iva che ne risulta, in quanto è assente il rapporto giuridico sottostante. Ciò vale anche nel caso in cui nella fattura sia stata indicata la partita Iva di un soggetto estraneo all'operazione per puro errore compilativo
Fattura che espone addebito di un'imposta inferiore a quella dovuta	Il cessionario/committente è tenuto a regolarizzare la fattura entro 30 giorni dalla sua registrazione in ossequio a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera b), D.Lgs. 471/1997
Irregolarità che non determinano l'insufficiente determinazione dell'imposta	Il cessionario/committente deve contabilizzare la fattura ed è legittimato alla detrazione dell'imposta, nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta

L'Aidc, comunque, ricorda che destinatario della fattura ed emittente hanno 30 giorni per concordare sull'esatto inquadramento dell'operazione e procedere alla rettifica della fattura inesatta, a cura dell'emittente, mediante la procedura dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972. Solo in caso di mancato accordo, quindi, trovano applicazione le soluzioni in precedenza esaminate.

La regolarizzazione secondo le indicazioni del provvedimento 30 aprile 2018 (punto 6.4)

"Per la regolarizzazione dell'operazione secondo le lettere a) e b) di cui all'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, il cessionario/committente trasmette l'autofattura al SDI compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento" (TD20 Autofattura) "e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

La trasmissione dell'autofattura al Sdl sostituisce l'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8 lettera a), D.Lgs. 471/1997, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente".

DELINEATO L'AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DEGLI INTERVENTI CHE POSSONO FRUIRE DEL SUPERBONUS DEL 110%

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) è definitivo il quadro soggettivo e oggettivo degli interventi agevolabili che possono fruire del superbonus al 110%.

Il Superbonus, nella versione definitiva delineatasi a seguito delle modifiche operate in sede di conversione in legge del decreto rilancio, si può applicare agli interventi effettuati da:

- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo;
- Istituti autonomi per le case popolari (IACP), nonché enti aventi le stesse finalità, per interventi realizzati su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione del 110% spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo al momento dell'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente l'avvio delle opere, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento del superbonus per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. I soggetti titolari di reddito di impresa o professionale possono rientrare tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Gli immobili esclusi

Il superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

A/1 – abitazioni di tipo signorile

A/8 – abitazioni in ville

A/9 – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Gli interventi agevolabili principali o “trainanti” e gli interventi “trainati”

Nell'attesa della pubblicazione del decreto attuativo da parte del Mise e del provvedimento da parte dell'Agenzia delle entrate che definisca le modalità operative con cui comunicare la cessione del credito/sconto in fattura corrispondente alla detrazione, è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la guida denominata “Superbonus 110%” disponibile al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25>.

Di seguito un breve riassunto di alcune indicazioni fornite nella guida citata.

Tipologia	Requisiti
-----------	-----------

<p>Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi</p>	<p>Trattasi dell'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, verso vani non riscaldati o il terreno, che interessano l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Gli interventi devono rispettare i requisiti di trasmittanza U definiti da un decreto in corso di emanazione (nelle more dell'emanazione si applicano i valori delle trasmittanze riportati nel decreto Mise 11 marzo 2008 come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). I materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi. Tali interventi possono essere effettuati su edifici unifamiliari o su unità site all'interno di edifici plurifamiliari indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.</p> <p>La soglia massima delle spese su cui può essere fruito il 110% è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari; - 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è composto l'edificio, se è composto fino ad un massimo di 8 unità; - 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è composto l'edificio, se è composto da più di 8 unità
<p>Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni</p>	<p>Trattasi degli interventi sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di generatori di calore a condensazione, generatori a pompe di calore anche con sonde geotermiche, apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblati in fabbrica, sistemi di microgenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria di almeno il 20%, collettori solari.</p> <p>Esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria è ammesso al 110% anche l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.</p> <p>La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione.</p> <p>La soglia massima delle spese su cui può essere fruito il 110% è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è composto l'edificio, se è composto fino ad un massimo di 8 unità; - 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è composto l'edificio, se è composto da più di 8 unità
<p>Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari (con accesso autonomo)</p>	<p>Trattasi dei medesimi interventi già commentati per le parti comuni degli edifici, con l'aggiunta esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria, dell'installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle.</p> <p>La soglia massima delle spese su cui può essere fruito il 110% è pari a 30.000 euro per singola unità immobiliare.</p> <p>La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.</p>

Interventi antisismici	Per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 16, commi da 1- <i>bis</i> a 1- <i>septies</i> , D.L. 63/2013 le detrazioni ordinarie previste nella misura del 50/70/75/80/85% (a seconda dei casi) sono incrementate al 110%. Se effettuato congiuntamente all'intervento antisismico, godrà della detrazione del 110% anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo
-------------------------------	---

In sede di conversione del Decreto Rilancio è stato poi confermato che il superbonus del 110% è ammesso anche per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Qualora l'intervento "trainante" non possa essere effettuato in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali), il superbonus del 110% spetta per qualsiasi degli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013 (sempre che venga assicurato il miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero il conseguimento della classe energetica più alta).

È confermata, infine, la fruizione del 110% anche per l'installazione contestuale all'effettuazione di un intervento trainante di:

- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi particolari caratteristiche;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

PUBBLICATE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Con il **D.M. 26 maggio 2020**, pubblicato nella G.U. 182 del 21 luglio 2020, il MISE ha definito gli aspetti applicativi del novellato credito in ricerca e sviluppo (di seguito R&S).

In particolare, sono definite:

- le attività rientranti in R&S, di innovazione tecnologica, di *design* e ideazione estetica;
- gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 per la maggiorazione del credito dal 6 al 10%;
- la determinazione e documentazione delle spese ammissibili.

Si riporta di seguito l'elencazione delle indicazioni contenute nei singoli articoli del richiamato provvedimento.

Articolo 2	Sono definite le attività di ricerca distinguendo la ricerca fondamentale, industriale e sperimentale
Articolo 3	Si definiscono le spese destinate alla innovazione tecnologica, per le quali il credito d'imposta varia dal 6% o al 10%. Si tratta di attività finalizzate alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. Ne sono esempio i beni o servizi che si differenziano per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, <i>software</i> , facilità d'impiego o semplificazione della procedura di utilizzo, ovvero metodi di produzione o distribuzione e logistica che comportano cambiamenti in tecnologie, impianti, macchinari o attrezzature

Non sono innovazioni tecnologiche:	
<ul style="list-style-type: none"> • le migliorie e le modifiche ai prodotti o processi già in essere; • spese sostenute per la risoluzione di problemi o difetti di fabbricazione; • spese sostenute per adeguare o personalizzare prodotti o processi su richiesta del committente; • spese sostenute per controllo qualità e adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 	
Articolo 4	Definisce le regole per la fruizione del credito d'imposta sulle attività di <i>design</i> e ideazione estetica
Per le imprese di abbigliamento o dei settori per i quali è previsto il rinnovamento a carattere regolare dei prodotti, l'agevolazione si applica alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti	
Articolo 5	Vengono fornite le indicazioni operative per l'applicazione della maggiorazione dal 6% al 10% del credito. La maggiorazione spetta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, ovvero i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore
Articolo 6	Vengono definite le regole per il calcolo del credito d'imposta e i documenti da produrre. In particolare, diversamente dal passato, l'agevolazione sarà fruibile solo in compensazione e in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Sarà inoltre necessario inviare una comunicazione al Mise, secondo le indicazioni che saranno fornite con apposito decreto direttoriale

Al *bonus* hanno diritto anche le spese sostenute dal 2020 in relazione a progetti avviati in anni precedenti.

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti scadenti tra il 16 agosto e il 15 settembre 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Si ricorda inoltre che con il D.P.C.M. 27 giugno 2020 è stata disposta, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione o revisione, la proroga al 20 luglio 2020, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al

periodo d'imposta 2019 e il versamento del primo acconto per il periodo d'imposta 2020 (versamenti originariamente in scadenza il 30 giugno 2020), termine ulteriormente derogato al 20 agosto con pagamento maggiorato.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2019 E PRIMO ACCONTO 2020	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA o PRIMA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
Persone fisiche titolari di partita Iva – senza Isa approvato o con Isa approvato ma con ricavi oltre la soglia - UNICA RATA o PRIMA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
Persone fisiche titolari di partita Iva – con Isa approvato - UNICA RATA o PRIMA RATA	
Senza maggiorazione	20 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir senza Isa approvati o con Isa approvato ma con ricavi oltre la soglia UNICA RATA o PRIMA RATA	
senza maggiorazione	30 giugno
con maggiorazione	30 luglio
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir con Isa approvati UNICA RATA o PRIMA RATA	
senza maggiorazione	20 luglio
con maggiorazione	20 agosto
Società di capitale – senza maggiorazione UNICA RATA o PRIMA RATA	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura, con ISA approvato e con ricavi entro la soglia	20 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	30 luglio
Bilancio non approvato	30 luglio
Società di capitale – con maggiorazione UNICA RATA o PRIMA RATA	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura, con ISA approvato e con ricavi entro la soglia	20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	30 agosto (slitta la 31 in quanto il 30 cade di domenica)
Bilancio non approvato	30 agosto (slitta la 31 in quanto il 30 cade di domenica)
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2019	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE

20 agosto

Versamenti Iva mensili e trimestrale

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio o per il primo trimestre dai contribuenti tenuti a questo adempimento rispettivamente con cadenza mensile o trimestrale. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento saldo Iva 2020

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la sesta rata utilizzando il codice tributo 6099.

Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 luglio.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

27 agosto	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
31 agosto	<p>Presentazione del modello Uniemens individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° agosto 2020.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.</p>
15 settembre	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

Lo Studio ricorda che chiuderà il giorno 14 agosto e riaprirà lunedì 31 agosto.
Cordiali saluti.